

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Sì Viaggiare APS"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione, sede, durata

- 1- Ai sensi del D. Lgs. n.117/2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o CTS), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita, quale Ente del Terzo Settore, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"Sì Viaggiare APS"**, di seguito indicata anche come "Associazione".
- 2- L'Associazione ha sede legale ed operativa in Via Mameli 21- 00015 Monterotondo (RM);
- 3- L'Associazione esplica la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti;
- 4- Con delibera del Consiglio Direttivo può essere sia modificata la sede legale ed operativa sia possono essere istituite sezioni o sedi secondarie, senza necessità di integrare la presente scrittura.
- 5- L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

- 1- A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo **"APS"** o l'indicazione di **"Associazione di Promozione Sociale"** dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, **"Sì Viaggiare APS"**
- 2- L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 3- Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge n.383/2000.
- 4- L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS /Ente Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito;

Art.3 - Scopi

- 1- L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
- 2- L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.
- 3- L'Associazione opera nei seguenti settori, di cui alle lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
 - d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
 - f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
 - g) *formazione universitaria e post-universitaria;*
 - h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
 - i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
 - l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
 - m) *servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da Enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da Enti del Terzo settore;*
 - q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
 - r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
 - t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
 - u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
 - v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
 - w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- 4- L'Associazione persegue, inoltre, le seguenti finalità:**
- a) *Promuovere iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi;*
 - b) *Promuovere un turismo responsabile; promuovere e valorizzare il patrimonio storico, artistico, gastronomico ambientale, naturale nonché, le tradizioni locali; tutelare e salvaguardare l'ambiente e il territorio organizzando visite guidate, passeggiate ed escursioni;*
 - c) *Promuovere la diffusione di attività culturali legate al mondo dell'immagine, dell'arte, della*

storia, della musica e della letteratura organizzando visite guidate in musei, siti archeologici e simili.

- d) *Promuovere la riscoperta delle tradizioni e delle antiche ricette locali;*
- e) *Promuovere il turismo giovanile, sociale, familiare e delle attività parallele alla ricettività, per migliorare la conoscenza reciproca fra i popoli, per consolidare e sviluppare la solidarietà fra le genti, per rafforzare i valori della convivenza civile;*
- f) *Promuovere, sviluppare e praticare il Turismo Sociale ed in particolare il Turismo Itinerante in tutte le loro forme attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze per favorire l'aggregazione sociale e la conoscenza dei territori per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio nell'ambito di quanto previsto dal D. Lgs. 22.01.2004, n.42 ed s.m.i.;*
- g) *Promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale dei propri associati e dei loro familiari oltre che di terzi, organizzando e gestendo attività turistiche di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo di interesse sociale, includendo anche attività artistiche, editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;*
- h) *Promuovere eventi di aggregazione sociale, culturale e sportivi allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;*
- i) *Promuovere ed organizzare attività didattiche rivolte agli associati, ai loro familiari o a terzi, per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse e all'incremento della cultura, in generale.*
- l) *Promuovere la edizione e la distribuzione di riviste, libri, CD, audiovisivi e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;*

Art.4 – Attività

1- L'Associazione, per raggiungere i suoi scopi, potrà anche affiliarsi ad un Ente Nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero dell'Interno e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; potrà, altresì, aderire ad altri Enti della cultura, del turismo e del tempo libero, a livello nazionale e internazionale.

2- Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione potrà, anche in modo complementare e sussidiario, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Al fine di conseguire le finalità assistenziali, sociali e di sviluppo culturale verso i propri associati e/o tesserati dell'Ente nazionale di appartenenza, potrà:

- a) *Organizzare visite guidate, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, sagre, degustazioni, proiezioni o cicli di proiezioni, rassegne, festival, mostre specifiche, fiere e altre attività similari direttamente o in collaborazione con circoli, associazioni, enti locali e organismi di quartiere, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere e con altri soggetti;*
- b) *Organizzare viaggi e soggiorni turistici, nonché gestire direttamente servizi e/o strutture*

- ricettive quali ostelli, camping e case per ferie, il tutto riservato ai propri associati e familiari, ai sensi e nel rispetto della vigente Legge quadro nazionale sul turismo;*
- c) Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, turistiche, sportive e culturali, in Italia o all'estero, al fine di sviluppare e facilitare il turismo itinerante, anche per la gestione e creazione di nuove strutture finalizzate all'ospitalità di utenti provenienti da altre zone, a scopo turistico;*
 - d) Promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche o private, corsi di formazione e didattica finalizzati alla diffusione della crescita culturale degli associati e dei cittadini in genere, anche attraverso la redazione e diffusione di ogni forma di editoria ed audiovisivi;*
 - e) Promuovere, organizzare e gestire, anche in collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche o private, attività culturali, sportive e ludico ricreative, volte a sviluppare la sportività, la socialità e il benessere dei propri soci e dei cittadini in genere.*
 - f) Gestire uno spaccio interno, condotto direttamente, per la somministrazione di alimenti e bevande, ad uso esclusivo dei propri Soci e dei Soci dell'Ente di appartenenza, in un luogo che sia un punto d'incontro e di ritrovo e dove possano anche essere ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale;*
 - g) Gestire o possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;*
 - h) Potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria o pertinente;*
 - i) Porre in essere operazioni di natura commerciale, in conformità alla normativa in vigore in materia di Enti non commerciali, del Terzo Settore, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;*
 - j) Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento dei propri scopi sociali o per aiuti umanitari e benefici;*
 - k) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento*
- 3-** L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto C.T.S. e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
- 4-** Tutti i servizi erogati e/o complementari potranno essere forniti a fronte di contributi liberali degli utenti e/o associati, valutati in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Statuto "Sì Viaggiare APS"

5- L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del C.T.S. e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

- 1- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti e dei doveri fra tutti gli associati;
- 2- Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati;
- 3- Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

- 1- Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e tutte le altre Associazioni che, aderendo alle finalità istituzionali di **"Sì Viaggiare APS"**, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- 2- Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
- 3- Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente oppure da altro soggetto delegato dal loro Consiglio Direttivo.
- 4- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

- 1- Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse deve fare domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali, accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare attivamente alla vita associativa.
 - 2- La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione nel Libro Soci e il ricevimento della tessera. Qualora la delibera non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle Assemblee.
- Il Consiglio Direttivo deve ratificare l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, al Presidente. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello

Statuto "Si Viaggiare APS"

all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio, in Assemblea.

3- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione. e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4- L'iscrizione ha validità per l'Anno Sociale in corso e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa.

5- L'Anno Sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1- Gli associati hanno il diritto di:

- a) *partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;*
- b) *essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;*
- c) *esaminare i libri sociali: al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda per la presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.*

2- L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro Soci, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3- Gli associati hanno il dovere di:

- a) *adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;*
- b) *rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;*
- c) *versare la quota associativa, le eventuali quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, nella misura, modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo..*

4- Il versamento della quota associativa annuale è la condizione necessaria per poter partecipare alla vita associativa.

5- Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, rivalutabili né rimborsabili

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1- La qualità di associato si perde per:

- a) *decesso del socio;*
- b) *recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;*



Statuto "Sì Viaggiare APS"

c) mancato pagamento della quota associativa entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ex art.7 del presente Statuto.

2- L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;

d) attività denigratoria e diffamatoria nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e di altri organi collegiali;

3- Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito, in Assemblea, il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4- L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1- I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2- L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3- L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2- L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

3- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità specifiche. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

4- Per le modalità attuative ed operative inerenti i contratti di cui al comma 3, si rinvia al Regolamento Interno dell'Associazione o alle delibere del Consiglio Direttivo.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1- Sono organi dell'Associazione.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Il Collegio dei Proviviri (organo di controllo, qualora nominato ex art.30 C.T.S.);
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo di revisione, qualora nominato ex art.31 C.T.S.).

2- L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, oppure il Consiglio Direttivo, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4- L'Assemblea si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante affissione all'albo della sede oppure per comunicazione inviata ad ogni socio attraverso mail, SMS, WhatsApp, almeno 20 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

5- L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sulle piattaforme tipo Skype, Zoom,



Google Meet o simili, sempre che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1- È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) entro il 30 giugno, approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni ex art.30 C.T.S.;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni ex art.31 C.T.S.;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ex art.28 C.T.S., e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2- L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1- È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

- 2- L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
- 3- Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

- 1- Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
- 2- L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 3- Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- 4- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno i 2/10 (due decimi) dei presenti.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

- 1- Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa. E' composto da un numero di membri dispari, compreso il Presidente, che può variare da 3 a 7, secondo quanto viene stabilito nell'ultima Assemblea ordinaria precedente quella delle elezioni.
- 2- Può essere eletto alla carica di Consigliere l'associato che, alla data dell'elezione, risulti iscritto da almeno 24 mesi, ininterrottamente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
- 3- Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 4- I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

- 1- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- 2- La convocazione è fatta mediante una comunicazione (attraverso mail, SMS, WhatsApp o simile), che deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il

luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3- In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza sulle piattaforme tipo Skype, Zoom, Meet o simili, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7- Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8- In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

9- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) *redigere, entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 giugno;*
- b) *redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- c) *redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- d) *nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;*
- e) *decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;*
- f) *redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- g) *determinare l'ammontare della quota associativa annuale;*
- h) *deliberare la convocazione dell'Assemblea;*
- i) *decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;*
- j) *ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;*
- k) *cürare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;*
- l) *deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;*
- m) *adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;*
- n) *adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;*

Statuto "Sì Viaggiare APS"

- 2- Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione
- 3- Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a queste delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1- La carica di Consigliere si perde per:

- a) *dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;*
- b) *revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;*
- c) *sopraggiunte cause di incompatibilità, ex art.17, c.2, del presente Statuto;*
- d) *perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste ex art.9 del presente Statuto.*

2- Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione esclusivamente di tali Consiglieri. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

3- Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2- Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3- Può essere eletto alla carica di Presidente l'associato che, alla data dell'elezione, risulti iscritto da almeno 36 mesi, ininterrottamente.

4- Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) *firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;*

Statuto "Si Viaggiare APS"

- b) *curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;*
- c) *adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;*
- d) *convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.*

6- In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1- La carica di Presidente si perde per:

- a) *dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;*
- b) *revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;*
- c) *sopraggiunte cause di incompatibilità, ex art.17, c.2, del presente Statuto;*
- d) *perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste ex art.9 dello Statuto.*

2- Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.23 - L'organo di controllo (Collegio dei Probiviri): composizione, durata in carica e funzionamento

1- L'organo di controllo, qualora nominato ex art.30 del C.T.S., è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti ex art. 2397, comma 2, C.c.

2- L'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

3- Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4- Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, tenuto nella sede dell'Associazione.

5- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadessero dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6- I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 C.c., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo (Collegio dei Probiviri)

1- È compito dell'organo di controllo:

- a) *vigilare: sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;*

Statuto "Si Viaggiare APS"

- b) *esercitare: il controllo contabile, monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;*
 - c) *attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali ex art.14 C.c. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;*
 - d) *partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;*
 - e) *esperire il lodo arbitrale in caso di controversie tra soci o tra organi collegiali;*
- 2- Nei casi previsti ex art.31, c.1, C.T.S., l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- 3- Il Presidente dell'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione (Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1- L'organo di revisione, qualora nominato ex art.31 del C.T.S., è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
- 2- L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3- Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4- L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- 5- Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, tenuto nella sede dell'Associazione.
- 6- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadessero dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 7- I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

- 1- Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Titolo V - I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

- 1- L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) *il libro degli associati;*
 - b) *il libro dei volontari;*
 - c) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;*
 - d) *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.*

- 2- L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- 3- L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

- 1- Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

- 1- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi erogati dai soci, in occasione di particolari attività istituzionali;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 C.T.S.;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del C.T.S. e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

- 1- L'esercizio finanziario e sociale coincide con l'anno solare.
- 2- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere, entro il 30 aprile, alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
- 3- Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- 1- Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- 2- L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla

destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio ex art.45, c.1, C.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto ex art.9 C.T.S.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.32 – Collegio arbitrale; Norme di rinvio

- 1- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il C.T.S. e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il C.c. e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
- 2- Per la soluzione delle controversie nascenti tra i soci e gli organi collegiali dell'Associazione dovrà essere, preliminarmente, adito un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudicherà in maniera inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Solo in caso di esito negativo del lodo, i soci o gli organi collegiali potranno adire l'autorità giudiziaria ordinaria con foro competente in Tivoli.

Il testo su esteso è stato approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci, riunitasi secondo l'art.101 c.2 del CTS, nella seduta del 16/5/2021, in Monterotondo (RM)

Il Presidente dell'Associazione, ing. Pierdomenico Romano,

Il Segretario verbalizzante, sig. Augusto Roia,

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli
N. 1827
Sez. 3
28. MAG. 2021
RECELIATO CON EURO
2000
DIRETTORE Cristina Camilloni

